

Sentenza n. 35/2020 pubbl. il 08/01/2020
RG n. 45992/2014

N. R.G. 45992/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **45992/2014** promossa da:

FALLIMENTO NEON ITALIA SPA (C.F. 04737780967), con il patrocinio dell'avv. BRUNO INZITARI (C.F. NZTBRN48L24B354F), del Foro di Milano;

ATTORE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. RENATO ZANFAGNA (C.F. ZNFRNT67A25F205K), del Foro di Milano;

VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. 00208740266), con il patrocinio dell'avv. FABIO CIVALE (C.F. CVLFBA76L10H703R), del Foro di Milano;

INTESA SAN PAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. FABIO CIVALE (C.F. CVLFBA76L10H703R), del Foro di Milano;

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne, e declaratorie del caso;

- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

1. In via preliminare

pagina 1 di 18

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9959a832cd08468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f

Rigettare con la miglior formula l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da INTESA SAN PAOLO S.P.A. in quanto del tutto infondata, per i motivi più sopra elencati.

2. Nel merito in via principale:

accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 c.c. delle Banche convenute e di INTESA SAN PAOLO S.P.A. quale cessionaria di VENETO BANCA S.P.A. per avere concorso con gli amministratori e i sindaci della fallita NEON ITALIA nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale da quest'ultima patito, da quantificarsi nell'importo di Euro 887.447,95, pari all'aggravamento del dissesto di NEON ITALIA commisurato alla differenza tra i netti patrimoniali rettificati alla data del 31.12.2007 e del 31.7.2008, dedotte le quote attribuibili agli istituti di credito che hanno concluso accordi transattivi con la Procedura, e, conseguentemente, condannarle, in via tra di loro solidale, al risarcimento del danno arrecato a NEON ITALIA ed ai suoi creditori secondo l'apporto causale di ciascuna, che si determina, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1298, co. 2, c.c., in misura proporzionale all'ammontare del credito abusivamente erogato da ciascuna Banca nel periodo ottobre 2007/ottobre 2008, come meglio indicato al par. 5.3 dell'atto di citazione, e cioè in particolare:

- quanto a Banca Monte dei Paschi di Siena nella misura del 19,8% del danno complessivamente fatto valere, vale a dire Euro 561.388,80;

- quanto a Veneto Banca nella misura del 11,5% del danno complessivamente fatto valere, vale a dire Euro 326.059,15, di cui oggi è responsabile per i motivi anzidetti la cessionaria INTESA SAN PAOLO S.P.A.,

o in quello maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 c.c. e oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.

3. Nel merito in via subordinata:

- accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 c.c. delle Banche convenute e di INTESA SAN PAOLO S.P.A. quale cessionaria di VENETO BANCA S.P.A. per avere concorso con gli amministratori e i sindaci della fallita NEON ITALIA nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale da quest'ultima patito, e, conseguentemente, condannarle, in via tra di loro solidale, al risarcimento del danno arrecato a NEON ITALIA ed ai suoi creditori, che si determina, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1298, co. 2, c.c., in misura pari agli importi addebitati dalle convenute a titolo di oneri finanziari tra ottobre 2007 e la data del fallimento, e cioè in particolare:

- quanto a Banca Monte dei Paschi di Siena nella misura di Euro 47.572,10;

- quanto a Veneto Banca nella misura di Euro 29.456,02, di cui oggi è responsabile per i motivi anzidetti la cessionaria INTESA SAN PAOLO S.P.A.,

così per un totale di Euro 77.028,12, o nell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 c.c. e oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.

Con vittoria di onorari di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali forfetarie.”

per la convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA:

“La odierna scrivente così precisa le conclusioni, rammentando di avere espresso nelle forme di legge

Sentenza n. 35/2020 pubbl. il 08/01/2020
RG n. 45992/2014

tempestiva riserva di appello ex art. 340 C.p.c. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 5762/2017, pubblicata il 22/05/2017, con la quale sono state rigettate le sue domande in via preliminare e/o pregiudiziale, che devono intendersi fin d'ora come riproposte e non rinunciate anche ai fini di un ipotetico futuro giudizio d'appello:

In via pregiudiziale e/o preliminare:

- Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo al Curatore del Fallimento Neon Italia S.p.A. ad agire giudizialmente nei confronti della S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena ed a promuovere l'azione esercitata con la introduzione del presente giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente derivati al patrimonio sociale ed ai creditori della società;

- Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto, della azione e della domanda esercitata dal Fallimento Neon Italia S.p.A. nei confronti della S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena con la introduzione del presente giudizio;

- Accertarsi e dichiararsi in ogni caso, ed anche per intervenuta prescrizione del relativo diritto, azione e domanda, l'inesistenza del vincolo di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria fatta valere nel presente giudizio fra S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, gli altri Istituti di Credito convenuti, gli amministratori di fatto e di diritto ed i sindaci della fallita Neon Italia S.p.A.

Nel merito, S.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena ribadisce le domande già proposte e, quindi, insiste per il rigetto integrale delle domande tutte del Fallimento attore nei propri confronti, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa e con condanna altresì della parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 C.p.c."

per la convenuta VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione e delle domande formulate dall'attrice nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa in virtù di quanto previsto dall'art. 83 TUB e per le ragioni indicate in narrativa;

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a Intesa San Paolo in relazione all'odierno procedimento per i motivi esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal presente procedimento di Intesa San Paolo;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Fallimento, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande proposte ex adverso;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;

IN VIA PRINCIPALE

- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa,

pagina 3 di 18

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9959a832cd0468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f

Sentenza n. 35/2020 pubbl. il 08/01/2020
RG n. 45992/2014

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di condanna di Veneto Banca al risarcimento dei danni patiti dal Fallimento, escludere o ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa degli organi sociali, per le ragioni esposte in narrativa, nonché dedurre e compensare ogni importo o utile incassato dal Fallimento in ragione dell'azione separatamente esercitata nei confronti degli ex organi sociali di Neon.

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014.”

per la convenuta INTESA SAN PAOLO SPA:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a Intesa San Paolo in relazione all'odierno procedimento per i motivi esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal presente procedimento di Intesa San Paolo;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione e delle domande formulate dall'attrice nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa in virtù di quanto previsto dall'art. 83 TUB e per le ragioni indicate in narrativa;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Fallimento, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande proposte ex adverso;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;

IN VIA PRINCIPALE

- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa,

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di condanna di Veneto Banca al risarcimento dei danni patiti dal Fallimento, escludere o ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa degli organi sociali, per le ragioni esposte in narrativa, nonché dedurre e compensare ogni importo o utile incassato dal Fallimento in ragione dell'azione separatamente esercitata nei confronti degli ex organi sociali di Neon.

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014.”

pagina 4 di 18

firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9936a832cd08468781b
firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore **FALLIMENTO NEON ITALIA SPA** ha convenuto in giudizio cinque banche, **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BANCA VALSABBINA SCPA, UNICREDIT SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA** (d'ora in avanti anche solo **MONTEPASCHI**), **VENETO BANCA SCPA** (d'ora in avanti anche solo **VENETOBANCA**):

- deducendo la loro responsabilità a titolo di **concorso nella mala gestio degli amministratori della fallita** per avere le banche, concedendo negligenemente credito alla SPA, fornito lo strumento mediante il quale l'organo gestorio della fallita ha proseguito con modalità non conservative l'impresa sociale fino alla data del fallimento, dichiarato il 4.11.2008, dopo che al 31.12.2006 già si era manifestata l'insolvenza dell'ente e dopo che il capitale sociale andava comunque considerato perso quantomeno dal 31.12.2007;
- chiedendo quindi la condanna delle convenute al risarcimento del **danno**, quantificato complessivamente in **euro 2.835.297,00**, importo pari all'aggravamento del passivo, e riferito alla condotta delle convenute in proporzione all'ammontare del credito da ciascuna di esse abusivamente erogato alla fallita nel periodo ottobre 2007/ottobre 2008.

Tutte le **convenute** hanno contrastato la pretesa avversaria per plurimi profili, svolgendo in particolare **eccezioni preliminari**, sulle quali,

- dopo l'**estinzione del giudizio per rinuncia agli atti quanto ai rapporti processuali tra l'attore e le convenute BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BANCA VALSABBINA SCPA, UNICREDIT SPA**,

è stata pronunciata l'**11/16.5.2017 sentenza non definitiva**, così motivata:

“L'attore, Fallimento Neon S.r.l., ha convenuto in giudizio Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Valsabbina S.c.p.A. Unicredit S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca S.p.A., al fine di accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli Istituti di Credito, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., per avere concorso – con gli amministratori ed i sindaci della fallita – nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale patito dalla società, attraverso la concessione abusiva di credito e, conseguentemente, per sentirli condannare al risarcimento del danno pari ad euro 2.835.297,00.

Nelle more del giudizio, in ragione degli accordi transattivi raggiunti, il giudice istruttore ha dichiarato estinto il giudizio relativamente ai rapporti processuali instauratisi tra il Fallimento attore e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la Banca Valsabbina S.c.p.A. e la Unicredit S.p.A. Pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni, la Curatela ha modificato il quantum della pretesa risarcitoria, riducendolo ad euro 887.447,95.

Le Banche convenute rimaste in giudizio hanno contrastato in fatto e diritto la pretesa attorea ed hanno eccepito, in via preliminare e/o pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva in capo al Curatore fallimentare a proporre l'azione per il risarcimento dei danni causati alla Neon dalla asserita “abusiva concessione di credito” e l'intervenuta prescrizione dell'azione.

Il giudice istruttore, ritenuta l'opportunità di decidere sulle questioni preliminari e pregiudiziali anzidette, ha fissato l'udienza dell'8 novembre 2016, successivamente rinviata – per istanza congiunta delle parti – all'udienza del 7 febbraio 2017, per la precisazione delle conclusioni in ordine a tali eccezioni.

Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe.

A. Sul carattere collegiale ovvero monocratico della controversia.

In primo luogo, occorre vagliare la questione rilevata d'ufficio dal giudice istruttore e sottoposta al contraddittorio delle parti, in merito alla competenza del Tribunale a decidere la presente controversia in composizione monocratica ovvero collegiale.

Il Fallimento attore ha affermato la collegialità, in ragione del fatto che la domanda azionata ed avente ad oggetto il concorso delle Banche nella mala gestione degli amministratori e dei sindaci della fallita, rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 50 bis, n. 5, c.p.c., ossia "nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo della società."

Le Banche convenute, di converso, hanno affermato la competenza del Tribunale a giudicare in composizione monocratica, in quanto la controversia non è riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 50 bis, n. 5, c.p.c., poiché attiene ad una asserita responsabilità extracontrattuale delle Banche per "abusiva concessione di credito".

Alla luce delle conclusioni rassegnate nonché della causa pendente, si ritiene che la domanda proposta dal Fallimento attore concerna una controversia attribuita alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, così come previsto dall'art. 3 co. 2 let. a) del d.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003. La fattispecie sottoposta all'attenzione del giudice - pur riguardando soggetti estranei alla compagine sociale - inerisce pur sempre a "rapporti societari", in quanto la soluzione circa la responsabilità o meno degli Istituti di Credito nei termini sopradetti, implica necessariamente il vaglio della condotta degli amministratori di Neon e della loro responsabilità nei confronti della società per gli atti di mala gestione da questi posti in essere¹.

B. Eccezione di carenza di legittimazione attiva del Curatore: rigetto.

Gli Istituti convenuti, come in precedenza anticipato, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della curatela, in quanto hanno ritenuto che la domanda dell'attore dovesse interpretarsi quale azione di responsabilità extracontrattuale da abusiva concessione del credito, non rientrante nelle azioni c.d. "di massa" di competenza del Curatore fallimentare, in ragione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle note sentenze a Sezioni Unite nn. 7029 e 7030 del 2006.

Si tratterebbe di un'azione spettante unicamente ai singoli creditori danneggiati, poiché strumento di reintegrazione del patrimonio del creditore individuale. Secondo le parti convenute, l'azione intentata dal fallimento non avrebbe i presupposti per poter essere diversamente inquadrata nell'ambito dell'azione di responsabilità a titolo di concorso della banca nella mala gestione degli amministratori, dal momento che l'attore non avrebbe dedotto e provato l'esistenza del "concorso", la sussistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito, né men che meno l'esistenza di un nesso di causalità tra condotta e danno.

Il Fallimento attore ha contestato tale eccezione e ha ribadito la sua prospettazione in termini di concorso degli Istituti di credito nell'aggravamento del dissesto della società: sottolinea di avere dedotto che le Banche convenute hanno fornito agli amministratori di Neon lo strumento per poter proseguire l'attività sociale, anche in assenza delle condizioni economiche e giuridiche, e hanno

¹ Sulla riconducibilità del rapporto che lega società ad amministratore ad un rapporto societario nel senso ora detto, è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla recente pronuncia a Sezioni unite della Cassazione, n. 1545 del 2017.

concorso in modo efficiente al depauperamento del suo patrimonio nonché all'ampliamento del passivo.

Consapevoli del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, la soluzione in ordine all'affermazione ovvero alla negazione della *legittimatio ad causam* del Curatore fallimentare discende dal corretto inquadramento dell'azione che l'attore ha esercitato in questo processo.

Rileva il Tribunale che in tale giudizio il Fallimento, sin dall'atto introduttivo, ha dedotto la responsabilità a titolo di concorso degli Istituti di credito nella mala gestione degli amministratori, per avere le Banche fornito lo strumento mediante il quale l'organo gestorio di Neon ha proseguito con modalità non conservative l'attività della società dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) e ne ha aggravato il dissesto. Nell'atto di citazione testualmente si legge che "a fronte di tale situazione di dissesto, divenuta irreversibile nel corso dell'esercizio 2007 con la perdita del capitale sociale, pare evidente che, essendosi verificata una causa di scioglimento, la società non avrebbe potuto continuare la propria attività, aggravando il dissesto. Ne consegue, ulteriormente, che di tale aggravamento devono essere ritenuti responsabili tutti i soggetti che hanno concorso nel consentire la prosecuzione dell'attività di impresa in stato di insolvenza: in primo luogo gli amministratori ed i sindaci (...), in secondo luogo gli Istituti bancari oggi convenuti, che hanno finanziato la società pur consapevoli della situazione di insolvenza in cui si trovava, ponendo in essere una abusiva concessione di credito."

Alla luce di detta prospettazione attorea, si deve accordare al Curatore fallimentare la legittimazione attiva alla presente azione.

Il Fallimento attore, a differenza di quanto eccepito dalle parti convenute, non ha azionato in tale sede un'azione da abusiva concessione del credito che, come giurisprudenza condivisibile afferma (v. Cass. Sez. U. n. 7029-06, n. 7030-06 e n. 7031-06), non rientra nelle azioni c.d. di massa, ma costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, la cui posizione è variamente articolata a seconda che si tratti di creditore antecedente ovvero successivo all'attività di erogazione abusiva.

Il curatore ha invece esercitato un'azione risarcitoria chiedendo alla Banche, in tesi concorrenti con gli amministratori ed i sindaci di Neon, il ristoro del danno che la società ha patito a seguito della prosecuzione dell'attività sociale (possibile soltanto grazie alle sovvenzioni) anche successivamente all'integrale perdita del suo capitale. Siamo allora dinanzi ad una ipotesi in cui il curatore fallimentare, come affermato dai giudici di legittimità in un caso non dissimile², è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 146 l.f. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa.

In senso conforme è rinvenibile inoltre una recente pronuncia della Suprema corte³, in cui si è affermata la legittimazione attiva del fallimento laddove il medesimo "deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questa dall'attività di erogazione del credito, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito."

C. Eccezione di prescrizione: rigetto.

² Cass. n. 13413 del 2010.

³ Cass. n. 9983 del 2017.

Entrambi gli Istituti convenuti hanno sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione, in ragione dell'interpretazione della domanda attorea alla stregua di un'azione di responsabilità extracontrattuale da concessione abusiva del credito, dunque, assoggettata al termine prescrizione quinquennale. Dal momento che l'asserita abusiva concessione di credito avrebbe provocato il dissesto di Neon sin dal mese di ottobre 2007 e la notificazione della citazione sarebbe avvenuta in data 17 luglio 2014, secondo la tesi delle parti convenute l'azione proposta dal Fallimento sarebbe ampiamente prescritta.

Reputa il Collegio non accoglibile l'eccezione di prescrizione, in quanto la domanda della curatela - come si è avuto modo di comprendere in sede di vaglio della legittimazione attiva - deve essere inquadrata nell'ambito dell'azione di responsabilità delle banche a titolo di concorso in atti di mala gestio.

Deve, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1310 c.c. in materia di obbligazioni solidali, in virtù della quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori.

Il fallimento attore ha, infatti, agito in un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci di Neon, per fare valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad affidamenti e prestiti bancari. In ragione del fatto che l'atto di citazione è stato notificato in data 17 aprile 2012, il Collegio ritiene che detta notificazione abbia avuto l'effetto di interrompere il termine prescrizione quinquennale anche nei confronti delle Banche in questa sede convenute, ai sensi dell'art. 1310 c.c.

Alla luce dei rilievi che precedono, le eccezioni preliminari e pregiudiziali di carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare e di prescrizione dell'azione devono essere rigettate.

La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1. respinge l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Fallimento attore;*
- 2. respinge l'eccezione di prescrizione;*
- 3. provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.”*

Assegnati quindi dal g.i. i termini ex art.183 sesto comma cpc, nella decorrenza del primo di essi il **25.6.2017** la convenuta **VENETOBANCA** è stata sottoposta alla procedura di **liquidazione coatta amministrativa** secondo le previsioni del dl n.99/2017, poi convertito in legge 31.7.2017 n.121.

A seguito di tale evento l'attore ha provveduto a notificare **atto di riassunzione:**

- **all'originaria convenuta superstite MONTEPASCHI,**
- **a VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA** (d'ora in avanti anche solo **VENETOBANCA IN LCA**),
- nonché **ad INTESA SAN PAOLO SPA** (d'ora in avanti anche solo **INTESA**), a suo dire “*successore senza soluzione di continuità nel rapporto controverso*” per la seguente

motivazione:

“Alla luce di quanto previsto dal DL 25.06.2017, n. 99, convertito in legge il 31.07.2017, (doc. 2) – che all’art. 3, lettera c) elenca tutte le controversie escluse dall’atto di cessione e prevede che “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’art. 2741 del codice civile: (...) c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” – la presente controversia, essendo sorta anteriormente alla cessione a favore di INTESA SAN PAOLO S.P.A. delle attività e passività facenti capo a VENETO BANCA S.P.A. ed essendo relativa ad atti e fatti occorsi prima di tale cessione, rappresenta una controversia inclusa nella cessione in cui INTESA SAN PAOLO S.P.A. è subentrata a VENETO BANCA S.P.A. senza soluzione di continuità.

Ed invero, in adempimento di quanto previsto dall’art. 3, primo comma lett. c) del DL 25.06.2017 n. 99, i Commissari di VENETO BANCA S.P.A. in l.c.a. in data 26.06.2017, con atto autenticato dal notaio Carlo Marchetti, N. 13928 di rep.- N. 7352 di racc., denominato “Contratto di cessioni di azienda” Cerved, CCIAA, NREA Protocollo TV/88163/54953, hanno infatti ceduto attività, passività e rapporti giuridici dell’istituto di credito ed anche il presente rapporto contenzioso (doc. 4).

Tale circostanza trova ulteriore conferma nell’art. 3.1.2. lett. (b), (vii) del citato atto di cessione che espressamente prevede tra le Passività Incluse cedute “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti...”.

Con legge di conversione del 31 luglio 2017, n. 121, il DL del 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. è stato infine convertito in legge con modificazioni.

Pertanto, si è determinato il trasferimento ad INTESA SAN PAOLO S.P.A. della posizione litigiosa pendente e sussiste, quindi, l’interesse alla riassunzione della lite nei confronti dei soggetti originariamente evocati in giudizio, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e VENETO BANCA S.P.A. ora in l.c.a., e di INTESA SAN PAOLO S.P.A. che è succeduta per legge e alla quale, pertanto, è necessario venga esteso il contraddittorio quale parte sostanziale del giudizio, tale essendo divenuta in forza dell’art. 3 del DL n. 99/2017 e del citato atto di cessione.” (cfr. pagg. 23/24 atto di citazione in riassunzione),

citando tali parti per la già fissata **udienza dell’8.5.2018**.

A **seguito di tale riassunzione** si sono costituite:

- **MONTEPASCHI**, ribadendo la propria difesa;
- **VENETOBANCA IN LCA**, eccependo in via preliminare l’**improcedibilità del giudizio nei suoi confronti ex art.83 terzo comma TUB**;
- **INTESA SAN PAOLO SPA**, eccependo il **proprio di legittimazione passiva** in quanto:

“(i) in data 26 giugno 2017 Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno concluso un contratto di cessione di azienda (di seguito, per brevità “contratto di cessione”) avente ad oggetto determinate attività, passività e rapporti giuridici di Veneto Banca, come precisati e dettagliati all’art. 3 del predetto contratto e definiti nel contratto medesimo quali “Insieme Aggregato” (doc. 1);

(ii) tale cessione è avvenuta in conformità all'offerta vincolante formulata da Intesa San Paolo in data 25 giugno 2017;

(iii) ai sensi dell'art. 3.1.1. del contratto di cessione, per "Insieme Aggregato" si intendono quei beni che, alla data del 26 giugno 2017, rappresentano un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria e definiti nel contratto stesso come "Attività Incluse di VB e Passività Incluse di VB";

(iv) l'art. 3.1.4, prevede espressamente che per "Passività escluse" dal contratto in parola, e pertanto non rientrano nell'insieme aggregato e **non sono né potranno essere acquisite da (ne trasferite a) Intesa** "i crediti di VB classificati o classificabili in base ai principi contabili alla Data di Esecuzione come "sofferenze", come "inadempienze probabili" (c.d. unlikely to pay) e/o come "esposizioni scadute" (c.d. past due) e i relativi rapporti contrattuali" di Veneto Banca;

(v) il credito originariamente vantato da Veneto Banca nei confronti di parte attrice può pacificamente essere considerato come sofferenza, essendo stato segnalato come tale sin dal 2008, come risulta dalla visura della Centrale Rischi (**doc. 2**);

(vi) ai sensi dell'art. 3.1.4, lett. b) (vi) del Contratto di cessione, per "Contenzioso escluso" si intendono, tra le altre, le controversie attinenti a sofferenze, espressamente escluse dalla cessione;

(vii) ai sensi dell'art. 3.2. dell'"Atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. e Veneto Banca S.p.A. in L.C.A." (**doc. 3**), "resta ferma il contenzioso relativo e/o connesso a Crediti Deteriorati dalle banche in LCA e delle Banche partecipate rientra nel Contenzioso Escluso ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione e dei contratti di retrocessione dei crediti deteriorati".

Tali previsioni vengono altresì confermate dalla tabella riepilogativa presente all'allegato 1.1. dell'atto ricognitivo (doc. 2, cit.) denominato "Criteri di ripartizione del contenzioso passivo" al cui punto 3 si evidenzia chiaramente che il contenzioso passivo pendente al 26 giugno 2017 relativo a rapporti indicati come "sofferenza" (quale è quello di specie), trattandosi di contenzioso in tema di crediti deteriorati (cfr. art. 3.1.4., lett. a, (i) e lett. b, ult. comma del contratto) è considerato come "Contenzioso Escluso", con applicazione delle clausole ad esso riferito e, pertanto, non ceduto a Intesa e rimasto nella titolarità della LCA.

Si precisa che le pattuizioni del Contratto di cessione sopra richiamate risultano pacificamente opponibili ai terzi in quanto espressamente previsto dal D.I. 99/2017, il quale all'art 3, comma 2, prevede che "le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge." (cfr. pagg 6 e ss comparsa di costituzione post riassunzione).

All'**udienza del 15.5.2018** successiva alla riassunzione il nuovo g.i., subentrato nella trattazione della causa a quello originario nel frattempo trasferito ad altro ufficio, ha quindi invitato le parti a valutare **soluzioni conciliative della lite**,

"che tengano conto in particolare del contenuto degli accordi già raggiunti dal FALLIMENTO attore con le altre Banche originarie convenute, BNL, UNICREDIT e BANCA VALSABBINA, accordi in base

ai quali tali Banche, come risulta dalla Relazione del Curatore datata 21.3.2016 prodotta dall'attore in allegato alla nota di deposito del 22.6.2016, hanno corrisposto al FALLIMENTO a tacitazione delle pretese di cui alla domanda risarcitoria somme corrispondenti ad una percentuale della quantificazione degli oneri finanziari addossati alla Fallita a seguito della erogazione di credito che il FALLIMENTO sostiene essere indebita, quantificazione in particolare esposta a pagg. 33-34 della citazione e portante per BANCA MPS l'importo di euro 47.572,10 e per VENETO BANCA l'importo di euro 29.456,02.”

invito che non ha avuto seguito, cosicché all'**udienza del 4.7.2018** sono stati nuovamente assegnati i termini **ex art.183 cpc sesto comma**, con successivo deposito di **memorie** nelle quali le parti hanno ribadito le loro posizioni, il g.i. ritenendo poi la causa matura per la decisione.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che,

- o dovendosi preliminarmente dichiarare l'**improcedibilità della domanda nei confronti di VENETOBANCA IN LCA**,

la **pretesa risarcitoria dell'attore non possa essere poi accolta nei confronti delle altre due convenute** per il dirimente -e assorbente- rilievo della mancata univoca dimostrazione da parte dell'attore **del presupposto del concorso delle banche nella condotta di mala gestio degli amministratori**, vale a dire della mancata dimostrazione in ordine alla **consapevolezza in capo a MONTEPASCHI ed a VENETOBANCA (quale pretesa dante causa di INTESA) circa lo stato di tensione finanziaria se non di insolvenza di NEON ITALIA SPA al momento della erogazione dei finanziamenti** in discussione.

Quanto alla **declaratoria preliminare** deve infatti seguirsi il costante orientamento secondo il quale *“Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale l'attribuzione al commissario liquidatore della prima fase di accertamento dei crediti determina una situazione di temporanea improponibilità della domanda in sede giudiziaria (non di difetto di giurisdizione del giudice ordinario), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, in virtù dell'art. 83 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385”* (così, ad es., Cass. s.u. n.5037/2002), con conseguente declaratoria di **improcedibilità della domanda riassunta dall'attore nei confronti di VENETOBANCA IN LCA**, improcedibilità, del resto, eccepita dalla convenuta senza che l'attore abbia svolto alcuna contestazione al riguardo.

Quanto all'altra **questione, dirimente nel merito**, va premesso:

- la **domanda** svolta dall'attore con la **citazione** introduttiva del presente procedimento è stata interpretata nella **sentenza non definitiva** sopra riportata quale **pretesa risarcitoria fondata sull'addebito alle banche di aver concorso con gli amministratori della fallita nella prosecuzione indebita dell'attività sociale a capitale perso**, fornendo a NEON ITALIA SPA anticipazioni che hanno consentito agli amministratori di tenere in vita la società,
 - o interpretazione in particolare valorizzante il passo dell'atto di citazione secondo il quale: *“a fronte di tale situazione di dissesto, divenuta irreversibile nel corso dell'esercizio 2007 con la perdita del capitale sociale, pare evidente che, essendosi verificata una causa di scioglimento, la società non avrebbe potuto continuare la propria attività, aggravando il dissesto. Ne consegue, ulteriormente, che di tale aggravamento devono essere ritenuti responsabili tutti i soggetti che hanno concorso nel consentire la prosecuzione dell'attività di impresa in stato di insolvenza: in primo luogo gli*

pagina 11 di 18

amministratori ed i sindaci (...), in secondo luogo gli Istituti bancari oggi convenuti, che hanno finanziato la società pur consapevoli della situazione di insolvenza in cui si trovava, ponendo in essere una abusiva concessione di credito”;

- tale interpretazione,
 - oltre ad essere incontestabile nella presente fase processuale data la specifica valenza della sentenza non definitiva,

risulta del tutto condivisibile in quanto corrispondente anche alla **quantificazione del danno complessivo**, svolta in citazione in ammontare pari alla **differenza dei netti patrimoniali della fallita tra il 31.12.2007 e il 31.7.2008** per euro 2.835.297,00, importo poi addebitato a ciascuna banca convenuta *pro quota* di finanziamenti a dire dell'attore abnormi concessi a NEON ITALIA SPA e quindi, per quanto qui rileva, a **MONTEPASCHI per euro 561.338,80** e a **VENETOBANCA IN LCA** (e per essa a **INTESA**) **per euro 326.059,15**;

- nelle **conclusioni** di cui all'**atto di riassunzione** l'attore ha poi introdotto una **domanda subordinata**, nella quale il **danno** è stato quantificato *“in misura pari agli importi addebitati dalle convenute a titolo di oneri finanziari tra ottobre 2007 e la data del fallimento, e cioè in particolare quanto a MONTEPASCHI nella misura di Euro 47.572,10 e quanto a VENETOBANCA nella misura di Euro 29.456,02”*;

- la formulazione di tale domanda subordinata (così come l'ammontare del *perceptum* a seguito delle transazioni intervenute tra il FALLIMENTO e le banche nei cui confronti vi è stata rinuncia agli atti, cfr. Relazione del Curatore 21.3.2016) va ricollegata all'esito della **distinta causa** di cui al procedimento rg n.24272/2012 **intentata** avanti questo Tribunale sempre **dal FALLIMENTO qui attore nei confronti dei cessati amministratori e sindaci della fallita**, addebitando loro l'**aggravamento del dissesto tramite il ricorso a finanziamenti bancari non onorabili**,

- con quantificazione del danno in euro 4.266.170,98 e in euro 690.000,00, pari rispettivamente all'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti nel periodo nel quale già la SPA era in situazione di grave tensione finanziaria e ai correlativi oneri finanziari,

nonché *“consistenti impieghi di flussi finanziari in operazioni estranee all'oggetto sociale”* per un importo complessivo di euro 430.020,78, nonché, ancora, *“pagamenti disposti a favore della quasi omonima NEON ITALIA SRL per operazioni inesistenti e per operazioni in conflitto di interessi”* per euro 2.898.094,34;

- tale causa è stata decisa in primo grado con **sentenza del 25.9.2015 n.10759/2015** (cfr. doc.6 attore, allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc), poi confermata in sede di appello ⁴, nella quale gli addebiti sono stati ritenuti in gran parte fondati sulla scorta anche delle risultanze di cui alla relazione del CTU ivi nominato, dott. GIORGIO ZANETTI, peraltro con quantificazione del danno derivante dal primo addebito come pari agli oneri finanziari venutisi a creare in capo alla fallita a seguito dei finanziamenti bancari indebitamente richiesti, sulla scorta della seguente motivazione:

“Il danno arrecato non può peraltro consistere -come vorrebbe l'attore- nell'importo

⁴ Cfr. sentenza CA Milano 20.11.2017 n.4847/2017, doc.7 allegato alla terza memoria ex art.183 cpc sesto comma dell'attore.

complessivo anche in linea capitale dei finanziamenti bancari sotto varia forma ricevuti.

Deve infatti presumersi che la liquidità sia stata utilizzata per tamponare le esigenze di pagamento cui, con sempre più difficoltà, la NEON ITALIA S.p.A. cercava di far fronte; e in parte quindi, verosimilmente, anche per il pagamento dei canoni di leasing e le rimesse a favore di NEON ITALIA s.r.l. pure contestate ad altro titolo in questa sede nonché per le altre distrazioni di denaro che al TURRI e alla OLDINI sono state contestate (dalla Pubblica Accusa e dal Fallimento costituitosi parte civile) in sede penale.

Ne consegue che il danno patrimoniale finale effettivamente risentito dal patrimonio sociale (e dai creditori interessati alla sua conservazione) va individuato nella differenza fra quanto ricevuto dalle banche e quanto la società ebbe a (ovvero avrebbe dovuto) restituire in sovrappiù alle banche finanziatrici in termini di spese, commissioni e interessi corrispettivi e di mora; anche perché, diversamente opinando, le stesse somme -come correttamente obiettato dalla difesa della OLDINI- verrebbero computate in danno due (o più) volte.” (cfr. pag.32 sentenza citata);

- anche la domanda subordinata risulta dunque coerente con la prospettazione di concorso delle banche convenute nella condotta di *mala gestio* addebitata nella distinta causa agli amministratori ed ai sindaci della fallita, in sostanza, al di là della qualificazione giuridica, il FALLIMENTO accusando sia gli organi della fallita sia le banche finanziatrici della medesima condotta, vale a dire di aver tenuto in vita artificialmente la SPA con iniezioni di liquidità non rimborsabili data la situazione di fortissima tensione finanziaria della società, così aggravandone il dissesto.

Ciò posto quanto alla interpretazione della prospettazione del FALLIMENTO nelle due cause connesse, ne consegue che il primo presupposto della domanda risarcitoria qui svolta dall'attore è rappresentato, come si è anticipato sopra, dalla **consapevolezza in capo a MONTEPASCHI ed a VENETOBANCA (quale pretesa dante causa di INTESA) circa lo stato di tensione finanziaria se non di insolvenza di NEON ITALIA SPA al momento della erogazione dei finanziamenti** in discussione.

Presupposto che, come si è anche già anticipato, non pare adeguatamente dimostrato in giudizio dall'attore, cosicché la **domanda dell'attore va rigettata**, sia **nella sua formulazione principale** sia in quella **subordinata**, con **assorbimento in tale ragione più liquida** di ogni altra questione discussa tra le parti e in particolare della **controversa questione in tema di legittimazione passiva di INTESA** ⁵.

⁵ Va al riguardo condiviso l'orientamento di legittimità secondo il quale: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così, ad esempio, Cass. n.12002/2014, nonché Cass. n.17214/2016, secondo la quale: “Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può -in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”- invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la

Riguardo alla dimostrazione in esame va infatti in particolare considerato, tenendo conto in particolare della prospettazione riassuntiva di cui alle difese conclusionali:

- secondo la **comparsa conclusionale** del **FALLIMENTO attore**, gli elementi da cui risulterebbe la consapevolezza delle banche finanziatrici in ordine alla situazione di tensione finanziaria se non di vera e propria insolvenza della fallita al momento della erogazione dei finanziamenti negli anni 2007/2008 sono ricavabili:
 - dagli accertamenti del proprio CTP dott. MASSIMILIANO POPPI (cfr. docc. 7 e 10 allegati alla citazione), recanti illustrazione di indici di bilancio evidenzianti un netto squilibrio tra mezzi propri e capitale di terzi, di per sé sintomo di forte tensione finanziaria, emersa nel 2006 e poi evolutasi nel 2017 in una crisi finanziaria irreversibile, in particolare con riferimento al rapporto crediti/fatturato e alla valorizzazione delle rimanenze: situazioni queste che, secondo l'attore, ben avrebbero potuto essere apprezzate dalle banche finanziatrici quali operatori qualificati;
 - dalla sentenza penale recante condanna degli amministratori della fallita per bancarotta fraudolenta aggravata (cfr. doc.8 allegato alla citazione), attestante la situazione di sostanziale insolvenza di NEON ITALIA SPA al 31.12.2006 *“una volta operata una seria riclassificazione delle situazioni patrimoniali ed economiche”* (cfr. p.7 doc.8 allegato alla citazione);
 - dalla relazione del CTU dott. ZANETTI nel citato procedimento civile contro amministratori e sindaci (cfr. doc.5 allegato alla seconda memoria ex art.183 cpc sesto comma dell'attore), in particolare: *“Nello svolgimento dell'incarico assegnatogli, il Dott. Zanetti ha riclassificato i bilanci al 31.12.2005, 31.12.2006 e 31.12.2007, evidenziando una rappresentazione non veritiera, scorretta e infedele della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, data dalla appostazione in bilancio di voci non veritiere con riferimento, soprattutto, ai crediti e alle rimanenze.*
Come indicato nella tabella 3 allegata alla relazione peritale, il CTU ha, infatti, accertato che:
 - a) *“al 31 dicembre 2006 il patrimonio sociale della Neon risultasse ormai stabilmente insufficiente al soddisfacimento dei creditori e, alla predetta data, la Neon si trovava in uno stato di insolvenza non reversibile”* (cfr. ns. doc. 5c, pag. 28), confermando che *dalla seconda metà del 2006 lo stato di insolvenza della Neon dovesse ritenersi “conclamato ed irreversibile”* (cfr. ns. doc. 5c, pag. 29);
 - b) *il capitale sociale della NEON è risultato “completamente eroso al 31 dicembre 2006 e quindi un anno prima del 31 dicembre 2007”;*
 - dalla peculiare posizione di ANDREA MARCHIOTTO -il cui ruolo di amministratore di fatto della fallita è stato accertato dalla sentenza civile n.10759/2015 sopra citata-rispetto al sistema bancario, essendo costui membro del CdA del CREDITO

domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore.”).

In particolare secondo le più recenti applicazioni di tale principio è “consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (così, in motivazione, Cass. n.2909/2017; nello stesso senso cfr. anche Cass. n.5804/20179).

pagina 14 di 18

Sentenza n. 35/2020 pubbl. il 08/01/2020
RG n. 45992/2014

VERONESE (istituto poi incorporato nella originaria convenuta BANCA VALSABBINA SPA) e quindi in grado di “colloquiare alla pari con gli altri istituti di credito e così di ottenere” indebitamente “credito per la società da lui stesso amministrata”;

- le **banche convenute** negano invece nelle loro **comparses conclusionali** la propria consapevolezza circa lo stato di dissesto della SPA, definendosi vittime e non concorrenti degli amministratori della fallita;
- in particolare **MONTEPASCHI** sottolinea:
 - i bilanci della SPA al 31.12.2006 e al 31.12.2007 consultabili dalle banche erano in attivo;
 - la stessa relazione POPPI dà conto della dolosa attività degli amministratori -come tale non conoscibile dalle banche- nelle operazioni di sconto per fatture (presentazione di fatture per operazioni inesistenti, duplicazione di anticipazione sulle medesime fatture, cfr. p.75 doc.7 attore);
 - la ricostruzione di cui alla relazione POPPI è in ogni caso basata sull’esame anche di documentazione interna di NEON ITALIA SPA come tale non accessibile agli istituti di credito;
 - la riclassificazione dei bilanci di cui alla relazione ZANETTI è in particolare riferita alla posta comprendente i crediti commerciali, in parte non esistenti (cfr. p.22, doc.5 seconda memoria attore), inesistenza anch’essa non conoscibile dalle banche;
 - la irrilevanza, in assenza di segnalazioni in sofferenza sopraggiunte solo nell’agosto 2008, dell’aumento nel periodo delle esposizioni di NEON ITALIA SPA ricavabile dalla Centrale rischi ⁶, l’aumento delle esposizioni attestando invece la persistenza di merito creditizio in capo alla SPA;
 - la irrilevanza della sopraggiunta notifica di decreti ingiuntivi a NEON ITALIA SPA ⁷, trattandosi di vicende non conoscibili dai creditori diversi da quello precedente in sede monitoria;
 - la irrilevanza della escussione, nel dicembre 2007, di fideiussione concessa a creditore di NEON ITALIA SPA dalla BANCA DI ROMA, trattandosi di escussione contrastata con successo da NEON ITALIA SPA in sede giudiziale cautelare sul presupposto del suo carattere illecito ⁸;
 - quanto alla **incorporata BANCA ANTONVENETA SPA**, i finanziamenti controversi sono consistiti in anticipazioni su crediti,
 - da considerare forma tecnica di finanziamento del tutto compatibile con le caratteristiche dell’impresa di NEON ITALIA SPA, dotata di clienti di alto *standing* come tali in grado di imporre termini di pagamento a sé favorevoli (cfr. p. 6 Relazione consultiva al bilancio al 30.6.2017, sub doc.8 MONTEPASCHI),

⁶ elemento questo illustrato a carico delle convenute in citazione.

⁷ elemento questo illustrato a carico delle convenute in citazione.

⁸ elemento questo illustrato a carico delle convenute in citazione.

Sentenza n. 35/2020 pubbl. il 08/01/2020
RG n. 45992/2014

- e inoltre presentanti episodi di insoluti da considerare fisiologici (euro 199.930.79 su euro 822.368,00 di anticipi su fatture ed euro 140.477,92 su euro 1.148.640,00 di anticipi su effetti Ri.Ba.);
- sempre quanto alla **incorporata BANCA ANTONVENETA SPA**, l'irrelevanza del pignoramento presso terzi notificato nel dicembre 2007 per l'ammontare di soli euro 876,00, importo la cui esiguità non poteva di per sé generare alcun allarme⁹;
- ancora quanto alla **incorporata BANCA ANTONVENETA SPA**, l'irrelevanza del *rating*⁹ assegnato dalla stessa banca a NEON ITALIA SPA, *rating* non denotante di per sé una situazione di *default* ma indicativo di una semplice soglia di attenzione (cfr. doc.17 MONTEPASCHI);
- quanto alla **incorporata BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA**, il finanziamento controverso va situato al 22.4.2008,
 - la cliente NEON ITALIA SPA essendo stata presentata alla banca dal CONSORZIO EUROFIDI come "*società affidabile e sicura*", lo stesso CONSORZIO avendo poi garantito per il 50% le obbligazioni che sarebbero derivate in capo alla SPA dalla concessa apertura di linee di credito di euro 200.000,00 per anticipo su fatture e di euro 20.000,00 per scoperto di conto corrente,
 - linee di credito rimaste peraltro aperte per pochi mesi essendo state revocate il 25.8.2008, a seguito della emersione di specifici segnali di allarme in particolare relativi alla emissione di assegni post-datati da parte di dipendente di NEON ITALIA SPA dotata di delega di firma;
- anche **VENETOBANCA IN LCA** svolge analoghe considerazioni sull'andamento positivo dei bilanci disponibili e sulla irrilevanza di riclassificazioni degli stessi compiute *ex post*, tenuto conto in particolare della non conoscibilità per gli istituti di credito dei dati interni alla SPA circa la consistenza del magazzino e delle risultanze della Centrale Rischi secondo le quali il credito per cassa e firma utilizzato da NEON ITALIA SPA era ampiamente nei limiti dell'accordato (euro 6.411.000 su euro 7.854.000);
- a fronte delle difese avversarie, il **FALLIMENTO** nella sua **replica conclusionale** ha richiamato gli elementi già illustrati nella prima difesa finale e inoltre ha sottolineato il mancato pagamento da parte di NEON ITALIA SPA di debiti previdenziali e tributari a partire dalla metà del 2006, affermando poi che il ricorso ad anticipazioni su fatture così massiccio come quello in discussione è di per sé indice di crisi finanziaria dell'impresa.

La valutazione di tali contrapposte posizioni difensive porta il Tribunale a disattendere la prospettazione del FALLIMENTO, la quale, a fronte degli specifici rilievi delle controparti, risulta generica e comunque non univoca, tenuto conto in particolare del fatto che:

- gli elementi probatori richiamati dall'attore nella sua difesa conclusionale si risolvono in una ricostruzione dello stato di crisi di NEON ITALIA SPA fondata -non solo ma anche- su elementi di per sé non conoscibili dalle banche convenute, in particolare quanto all'inserimento nelle voci contabili attive relative ai crediti di poste inesistenti e quanto alla effettiva

⁹ elemento questo illustrato a carico delle convenute in citazione.

consistenza del magazzino, sì che il mero richiamo alla professionalità tipica del banchiere non può valere di per sé a dimostrare la conoscibilità in capo agli istituti di credito di una situazione di crisi e poi di insolvenza di per sé non risultante dai bilanci “ufficiali” ma ricostruita *ex post*;

- sia la sentenza penale che quella civile pronunciate nei confronti degli amministratori della fallita e sopra citate danno del resto atto di operazioni dolose poste in essere dagli amministratori, come tali di per sé sfuggenti ad una analisi basata sui documenti contabili: *“secondo i dati riportati nei bilanci, la società NEON ITALIA SPA appare, sino all’aprile 2008 (data di approvazione del bilancio al 31.12.2007), una società economicamente solida, con un fatturato in crescita, dotata di mezzi finanziari e di ampia rinomanza e munita di una clientela di prestigio... In realtà già al 31.12.2006 risultava -una volta operata una seria riclassificazione delle situazioni patrimoniali ed economiche- in una condizione di sostanziale insolvenza. Gli utili di bilancio risultavano infatti conseguiti solo mediante la mancata esposizione dei rischi effettivi connessi alla esigibilità dei crediti; erano stati esposti crediti insussistenti; vi era stata altresì, nell’ultimo anno, una valutazione del magazzino non compatibile né con il valore degli anni precedenti né con il valore poi in concreto accertato in sede di procedura”* (cfr. p.7 sentenza penale, doc.8 allegato alla citazione; analogamente cfr. p.31 sentenza civile, doc.6 attore, allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc),
 - nello stesso senso esprimendosi poi quanto alla *“appostazione in bilancio di voci non veritiere con riferimento, soprattutto, ai crediti e alle rimanenze”* anche la relazione del CTU dottor ZANETTI nel parallelo procedimento civile, relazione richiamata dallo stesso attore;
- la consapevolezza della situazione di crisi della SPA in capo alle banche neppure è poi ricavabile dalle caratteristiche dei finanziamenti in discussione,
 - per gran parte relativi ad anticipazioni su crediti, vale a dire a una forma di finanziamento c.d. autoliquidante e di per sé pienamente compatibile con le caratteristiche dell’impresa sociale e con la -pacifica- tipologia dei suoi clienti,

finanziamenti il cui andamento poi il FALLIMENTO non ha specificatamente illustrato essersi evoluto nel periodo in discussione in forme palesemente patologiche a fronte dei documentati rilievi sul punto delle convenute rimaste in causa;

- gli elementi di ulteriore allarme indicati dall’attore in citazione sono stati specificatamente ridimensionati dalle convenute senza che a tali documentati rilievi il FALLIMENTO abbia opposto a sua volta specifiche contestazioni;
- il richiamo alla peculiare posizione del MARCHIOTTO nell’ambito della fallita e nell’ambito del sistema bancario può valere quale elemento meramente indiziario di un atteggiamento “condiscendente” verso NEON ITALIA SPA delle banche oggi rimaste in causa, ma non certo quale sicuro riscontro della loro specifica consapevolezza, al momento della erogazione dei finanziamenti controversi, circa un irreversibile stato di crisi della SPA;
- tale consapevolezza neppure può poi essere ricavata dalle omissioni tributarie e previdenziali della SPA, anche da ultimo richiamate dall’attore ma che non paiono di per sé sole -nel contesto fin qui illustrato- rappresentare *ex ante* indici univoci di irreversibile crisi dell’ente, essendo compatibili anche con una situazione meno allarmante di mera temporanea crisi di liquidità.

Sentenza n. 35/2020 pubbl. il 08/01/2020
RG n. 45992/2014

Per quanto fin qui esposto **le domande dell'attore nei confronti delle convenute MONTEPASCHI e INTESA** vanno conclusivamente **rigettate**, con assorbimento in tale pronuncia di ogni altra questione discussa tra le parti.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.

Non reputa infine il Tribunale la ricorrenza dei presupposti di legge per l'**accoglimento** della **domanda ex art.96 cpc** formulata dalla **convenuta INTESA**.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara l'improcedibilità delle domande dell'attore nei confronti della convenuta VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
2. rigetta le domande dell'attore nei confronti delle convenute BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e INTESA SAN PAOLO SPA;
3. condanna l'attore FALLIMENTO NEON ITALIA SPA alla rifusione in favore delle convenute VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e INTESA SAN PAOLO SPA delle spese del giudizio, spese che liquida per ciascuna delle convenute in euro 20.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% ed oltre iva e cpa;
4. rigetta la domanda ex art.96 cpc formulata dalla convenuta INTESA SAN PAOLO SPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 12 dicembre 2019.

Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola